

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. Dicembre 1861.
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO
*Applicazione a tutto il Regno della legge
sulla Sicurezza pubblica*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

1861

127

Progetto di Legge

Articolo 1.

La Legge Del 13 novembre
1859 sulle ordinanze della pubblica
sicurezza è estesa a tutto il Regno.

Articolo 2.

È derogato ad ogni disposizione
anteriore ad essa contraria.

Signori

Il governo del Re, mentre inten-
de allo studio di un Progetto generale
di legge sulla pubblica istruzione che
con nuove discipline e con un migliore
ordinamento della scuola pubblica risponda
a tutte le esigenze di quel servizio, vorri-
a per che nell'intervallo, a somiglian-
za della legge 23 ottobre sull'ammi-
nistrazione comunale e provinciale, un-
che la legge del 13 novembre stesso an-
no sull'ordinamento della pubblica in-
segnanza voglia essere dichiarata legge
del Regno.

Due considerazioni stanno per la
immediata applicazione in tutte le Pro-
vincie di questa legge. L'una è che
prima della esecuzione, essa è già divenuta
con le sue modificazioni il Codice di po-
sizioni di tutto il Regno; l'altra è
che nella esecuzione precisamente sono
in vigore sulla pubblica istruzione dis-
posizioni per nulla conformi alle regole
di un ^{libero} governo costituzionale.

Sotto il primo rapporto, riuo-
gnono che la legge del 13 novembre,
resa in origine per le sole Province
antiche e della Lombardia, fu estesa
alle Piemonte e Romagna col Decreto
governativo dell'8 gennaio 1860; alle
Modena col Decreto Regialettoriale del 30
novembre 1854; alle Marche ed all'Umbria

col Decreto Commissariali 5 e 6 ottobre 1860;
 alla Provincia infine di qua del Faro
 col Decreto di Luogotenenza 30 dicembre
 1860 ed 4 gennaio 1861; alla Sicilia
 infine col Decreto Podestatico del 14 e 30
 agosto 1860.

Non si pronta e generale applicazio-
 ne di una stessa legge per opere di
 governi locali che in altri casi della
 pubblica amministrazione lasciarono in
 vigore gli antichi ordinamenti o si con-
 tentarono di modificarli, viene, quando
 il bisogno, a confermare il ritorno
 che, malgrado i suoi vigi, la Legge del
 13 novembre è la più consona alle
 massime ed ai temperamenti di ordine pub-
 blico cui soggiace la libertà individuale
 in un governo fondato costituzionale.

Lo intendere poi questa Legge in
 guisa che la pubblica sicurezza possa
 dovunque essere tutelata con gli stessi
 mezzi e per opera di un personale uni-
 forme, e, specialmente per la Corona
 di assoluta condisciplina. quindi infatti
 sussistono in materia di polizia preventiva
 e repressiva le leggi ed i regolamenti
 grandinati del 22 ottobre 1853, 25 aprile
 1854, 16 novembre 52 e 24 dicembre 1854.
 Ed i questi complessi di disposizioni le
 quali sussistono pure assai maggiori
 che comunemente non si infliggano ai
 reati di polizia; e queste disposizioni
 che riferiscono la cognizione degli stessi

reati a tribunali speciali e persino ad
agenti subalterni della pubblica sicurezza,
stabilendo altresì in casi di grave
penalità un procedimento sommario e
soglio di ogni garanzia per l'accusato,
e aggiunta e fuorvera ad essere
in osservanza una serie di Decreti del
governo temporaneo, tutti di qualità
non doverano essere che transitorii.

Proclamando pertanto la legge
del 13 novembre 1864 anche nelle Pro-
vincie Etrusche, dove la bassa forma di
pubblica sicurezza ~~abbe~~ già ordinata
sulle basi da quella stabilita, verrebbe
a essere una condizione di cose che
risce incompatibile col sistema ordinario
della giustizia, col diritto penale co-
mune, e colle prescrizioni dello Statuto
fondamentale. Con quella promulgazione
sarebbe inoltre posto un termine ai
conflitti delle Autorità governative ed
ai richiami non infrequenti ne infon-
dati che nascono dalla osservanza di
visti ordinamenti non più esplicitamente
abrogati.

Dimostrata Chiarita la somma op-
portunità del presente schema di legge,
il Conferente non può dubitare che
esso ottin non favorevole accoglimento.

Bechysm and Poyth is'lyge

schon in der Lyge 13

ms. 1853 unter Fund 85mms

CAMERA DEI DEPUTATI**PROGETTO DI LEGGE**

**presentato dal presidente del Consiglio,
ministro dell'Interno**

(RICASOLI B.).

nella tornata del 22 dicembre 1861

**Applicazione a tutto il regno della legge 13 novembre 1859
sull'ordinamento della pubblica sicurezza.**

SIGNORI,

Il Governo del Re, mentre intende allo studio di un progetto generale di legge sulla pubblica sicurezza che con nuove discipline e con un migliore ordinamento della forza pubblica risponda a tutte le esigenze di quel servizio, avvisa però che nell'intervallo, a somiglianza della legge 25 ottobre sull'amministrazione comunale e provinciale, anche la legge del 13 novembre stesso anno sull'ordinamento della pubblica sicurezza voglia essere dichiarata legge del regno.

Due considerazioni stanno per la immediata applicazione in tutte le provincie di cotesta legge. L'una è che, fuori della Toscana, ella è già divenuta, con lievi modificazioni, il Codice di polizia di tutto il regno; l'altra è che nella Toscana precisamente sono in vigore sulla pubblica sicurezza disposizioni per nulla conformi alle regole di un libero Governo.

Sotto il primo rapporto, niuno ignora che la legge del 13 novembre, resa in origine per le sole provincie antiche e della Lombardia, fu estesa alle parmensi e romagnole col decreto governativo dell'8 gennaio 1860, alle modenesi col decreto dittatoriale del 30 novembre 1859, alle Marche ed all'Umbria coi decreti commissariali del 3 e 6 ottobre 1860, alle

(157) provincie di qua del Faro coi decreti di luogotenenza 30 dicembre 1860 ed 8 gennaio 1861, alla Sicilia infine coi decreti prodittatoriali del 4 e 30 agosto 1860.

Una sì pronta e generale applicazione d'una stessa legge per opera di Governi locali che in altri rami della pubblica amministrazione lasciarono in vigore gli antichi ordinamenti o si contentarono di modificarli, viene, secondo il referente, a confermare il riflesso che, malgrado i suoi vizi, la legge del 15 novembre è la più consentanea alle massime ed ai temperamenti di ordine pubblico cui soggiace la libertà individuale in un Governo costituzionale.

Lo estendere poi codesta legge in guisa che la pubblica sicurezza possa dovunque essere tutelata con gli stessi mezzi e per opera di un personale uniforme è cosa, specialmente per la Toscana, di assoluta convenienza. Quivi infatti sussistono, in materia di polizia preventiva e repressiva, le leggi ed i regolamenti granducali del 22 ottobre 1849, 23 aprile 1851, 16 novembre 1852 e 27 dicembre 1854. Ed a questo complesso di disposizioni, le quali sanciscono pene assai maggiori che comunemente non s'infliggano ai reati di polizia, a queste disposizioni, che deferiscono la cognizione di tali reati a tribunali speciali e persino ad agenti subalterni della pubblica sicurezza, stabilendo per giunta nei casi di grave penalità un procedimento sommario e spoglio di ogni guarentigia per l'accusato, si è aggiunta e persevera ad essere colà in osservanza una serie di decreti del Governo temporaneo, taluni dei quali non dovevano essere che transitorii.

Promulgando pertanto la legge del 15 novembre 1859 anche nelle provincie toscane, dove la bassa forza di pubblica sicurezza fu già ordinata sulle basi da quella stabilite, verrebbe a cessare una condizione di cose che riesce incompatibile col sistema odierno delle giurisdizioni, col diritto penale comune e colle prescrizioni dello Statuto fondamentale. Con quella promulgazione sarebbe inoltre posto un termine ai conflitti delle autorità governative ed ai richiami non infrequenti nè infondati che nascono dalla osservanza di veti ordinamenti non mai esplicitamente abrogati.

Chiarita la somma opportunità del presente schema di legge, il referente non può dubitare ch'esso non sia favorevolmente accolto.

PROGETTO DI LEGGE

(157)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

La legge del 15 novembre 1889 sull'ordinamento della pubblica sicurezza è estesa a tutto il regno.

Art. 2.

È derogato ad ogni disposizione anteriore ad essa contraria.

Legge 13. genn. 1859
sulla pubblica sicurezza

159
~~Contestazione~~ Bozze
della Commissione

tit. I Capo I
Art. 1.

Janvier

tit. I. Capo I. Dei Interdizioni
Art. 1.

L'amministrazione di Pubblica Sicurezza è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto l'immediata sua dipendenza viene esercitata per ordine gerarchico dei Prefetti, dei Sottoprefetti, ~~dei~~ degli Ispettori, il rimanente come nel di sotto articolo

Art. 2. 3. 4. 5.

Capo 2.
Art. 6.

Art. 2. 3. 4. 5.

Dei
Capo 2. Dei
Art. 6.

Gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi, ed al mantenimento del pubblico ordine, e specialmente a prevenire i reati, ed a far opera per sovvenire a pubblici e privati infortuni, e per comporre pubblici difetti, uniformandosi a tal uopo alle leggi, e regolamenti ed agli ordini dell'Autorità competente.

I funzionari contemplati nell'articolo primo debbono espiarsi per la loro opera alla compunzione dei privati difetti.

Art. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Capo 3.
Art. 14.

Art. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dei
Capo 3. Dei
Art. 14.

Escluso potrà aprire albergo, trattoria, ~~o~~ caffè ed altri stabilimenti o negozio in cui venissero

smere birra, liquori,
bevande o infusibili senza
~~nessun sporto preventivo~~
formale denuncia all'autorità
politica locale

Art. 15.

Per esercitare il traffico di vite o
vettolieri, o per fare spaccio di
vino al minuto, dando comod. o
mezzo di bere nel luogo della
vendita, o per aprire sale pubbliche
di bigliardi o per altri giuochi
decisi, è necessaria la licenza dell'
Autorità politica

Art. 15. 16.

Art. 16. 14

Penale

Art. 17

Art. 18.

Il precetto ordinario non è de-
retivo che d'anno in anno. Trascorso
l'anno il Sindaco lo rinnoverà e
concertato coll'autorità politica locale
giacché nell'anno l'esercente non sia
stato condannato, col come qui contra
il risponderà come nel di unho articolo.

Art. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Art. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Penale

Art. 26.

Art. 27.

Chiunque da alloggio in tempo
di notte per mercede, è tenuto a
denunciare l'arrivo e la partenza
dell'ospite entro 24. ore all'autorità
politica locale

Art. 27

Suppresso

Capo IV

Art. 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40

Art. 41 42

Capo V

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46 47

Suppleto

Suppleto

Art. 28 29

Diritti

Capo IV

Diritti indistinzioni

Art. 30

Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbando, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere, o distribuire sulla piazza o per la via, candele, scapulari

o per bancarelle per immagini, e anche per farla in intrattenimento da piazza, da servitori, cocchiere e facchini di piazza, dove l'esercente e il rimanente come nel titolo contro il titolo.

Art. 31

L'iscrizione nel registro e il visto dell'Autorità superiore, saranno rifiutati se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. 32

L'Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporanee, non soggette al visto.

Esse valgono per l'interno del Comune e non possono eccedere la durata delle feste o fiere.

Art. 33 34

Diritti

Art. 46.

Art. 35.
È dovere, ^{ca. come qui inciso.} ~~francese~~

Ove ricusi, sarà tutto
tradotto dinanzi all'autorità di
Subblica Istruzione, la quale non
entro 24. ore il rimanente idem.

Se invece risulta che l'esercente
era sprovvisto di licenza e di certi-
ficato, ovvero che esibiva il certifi-
cato o licenza di altri, in tal caso
sposo esercente, e quegli che rimette-
va gli altri, proprie certificate o licenze,
saranno tradotti dinanzi al Tribunale
il quale procederà per l'applicazione
delle pene di cui nell'art. ~~114~~ 114.
~~Il reato nella contravvenzione~~
~~di cui nel precedente articolo saranno~~
~~rimessi al Tribunale del circondario~~
~~per l'applicazione delle pene indi-~~
~~cate nell'art. ~~114~~ 114.~~

Art. 49

Art. 36.

Non è lecito di stabilire uffici,
pubblici e agenzie, di corrispondenza
o di copisteria, senza averne fatta la
dichiarazione in iscritto all'autorità
politica del circondario.

Suppresso

Art. 50

Art. 37.

Art. 51

I contravventori al presente dell'art.
36. saranno denunciati al Tribunale
~~competente~~ dell'art.

Capo ~~III~~

Capo ~~III~~

Delle effisioni di stampati
manoscritti

Art. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58

Suppresso.

Art. 59. 60.

Art. 61.

Capo VII

Art. 62. 63. 64.

Capo VIII

Art. 65.

Art. 66.

~~Art. 67.~~

Capo IX

Art. 68.

Art. 69. 70. 71.

Art. 38. 39.

Penale.

~~Art. Soppresio~~

Soppresio

Soppresio.

Capo ~~VII~~ VI

Penale. istruzione

Art. 40.

Penale

Art. 41.

Nessuna pueri portare la mischia-
re in qualunque luogo pubblico,
ad aperta ed pubblico, se non nei
tempi e modi determinat dall'au-
torità provinciale di pubblica i-
suezza.

Art. 42.

Nessuno pueri, senza il permesso
dell' autorità locale di Pubblica
Igiene, sparare armi da fuoco,
danzare e il rimozze come nel
di questo articolo.

Capo ~~VII~~ VIII

Penale. istruzione

Art. 43.

Chiunque trarrà da un circondario
o un altro dello Stato, dove, sulla
richiesta degli Ufficiali o Agenti di
Pubblica Igiene, un contegno
di un mediante officio documentato
o testimonianza di persona debbono

Soppresio

Art. 42

Art. 44

Chinque anni ha
vate fuori del circolo
rio nel quale è domiciliato, senza
che possa dar conteggi di se veru
presentato e il rimettere come nel
di sotto articolo.

Art. 43

Art. 45

Capo X

Deplio

Capo ~~III~~ VIII

Deplia interazione

Art. 44

Art. 46

Non si dara sepoltura se
non seguita di dichiarazione
constante la morte rilasciate
dal sanitario destinato dall' auto-
rita Municipale, e dopo ~~tre~~
~~si rimettere come nel di sotto~~
e se della morte - 24 o la medesima in acuto
improvvisamente, conculando della diski-
morte fatta al ente munic
Potenza ~~in~~
te per ~~rimanente come nel di~~
Art. 49

Art. 45

x palo, mate e
rimanente e

Art. 46

I cadaveri non potranno essere
esportati o trasportati che in cassa
o bare aperte.

Art. 47

Art. 50 Deplio

Capo XI

Deplio

Capo XII

Deplia interazione

Art. 48 49 50 51

Art. 50 51 52 53 54

Deplio

Capo XIII

Capo ~~III~~ X

Deplia interazione

V Art. 92

negra

Art. 93

Capo X

Art. 94

Art. 95

Art. 94

Chiunque sarà trovato fuori del circondario nel quale è domiciliato senza che prima sia stato presentato ed ammesso come nel di detto articolo.

Art. 95

Nonché

Capo VIII

Nonché interpretazione

Art. 96

Non si darà sepoltura se non a seguito di dichiarazione constatata da morte, rilasciata dal sanitario designato dall' autorità municipale, e dopo trascorso 24. ore dalla morte e 24. se la medesima sia accaduta improvvisamente, computando dalla dichiarazione di decesso fatta all' autorità municipale, avuta ed il rimanente come nel di detto articolo.

Art. 97

È vietato di inchiodare il feretro, di prender l' effigie plastica o maschera del defunto, di trarre l' autopsia e l' imbalsamazione se non dopo la visita necropsica e verso il tempo indicato nell' articolo precedente.

Art. 98

Notturno: Comuni stabilisce camere di deposito provvisorio per affari e il rimanente come nel di detto articolo.

Art. 46.

Art. 47.

Capo XI.

Art. 48. 49. 50. 51.

Capo XII.

Art. 52. 53. 54. 55.

Art. 56.

Art. 57.

Per tale effetto

Art. 58.

Art. 59. 60. 61.

Capo XIII.

Art. 62.

Art. 49.

I cadaveri non possono essere esportati o trasportati che in caso o loro esportazione.

Art. 50.

(Non lieve.)

Art. 51.

Nessuno può tenere fabbriche o depositi di polveri da fuoco in quantità eccedente il mezzo chilo gramma, come pure di altre materie esplodibili senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ogniuno è poi tenuto di osservare quelle regole che, per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.

Capo IX.

Art. 52. 53. 54. 55.

Non lieve.

Capo X.

Non lieve interpretazione

Art. 56. 57. 58. 59. Non lieve.

Art. 60.

Non lieve.

Soppresso l'alinca.

Soppresso.

Art. 61. 62. 63. 64. Non lieve.

Capo XI.

Non lieve interpretazione

Art. 65. Non lieve.

Capo XIII

Art. 92.

Art. 93.

Capo XIV
Della infrazione

Art. 65.

Le persone sospette per furto di campagna, o per furto abruivo, saranno denunziate al giudice di mandamento degli uffiziali e agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali e dalle guardie campestri e forestali. Potranno anche essere denunciati i rimanenti come nel di sopra articolo.

Art. 66.

Se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizii, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultima linea dell'articolo precedente, o vero altrimenti apparisca fondato il processo il ~~Giudice~~ giudice procederà sommarariamente, e risultandogli giustificata l'accusa ed il sospetto, farà comparire il denunciato e lo ammonirà formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo denunciato come sospetto per furto abruivo è costui indicato come colto a tenera tal quantità di bestie che da notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato legalmente il fatto in contraddittorio ~~del denunciato~~ del denunciato, gli ingiungerà di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinati entro il termine prefisso colla

che per ordinanza, diffidandolo sotto
altrimenti gli sarà
applicabile il disposto
dell' art. 71.

Se non saranno considerati rispetti a
partire obvio: conduttore di gregge
che transita sotto una abba
comune, o non giustificarsi di
aver provvisti a mezzo di mande
nimente lungo il viaggio del loro
gregge.

Art. 94. 95. 96. 97.

Art. 98.

Qualora

Art. 67. 68. 69. 70.

Deplin

Art. 71.

Qualora la persona amminta
nel termine stabilito nell' ordina
e di ammizione non abbia
dotto il numero del suo bestiame
come gli fu ordinato, il giudice,
sull' istanza del sindaco o sulla
denuncia degli ufficiali o agenti
di pubblica sicurezza, o delle
guardie campestri, o di qualsiasi
altra persona, procederà immedia
tamente al sequestro del bestiame
eccedente e farà quindi procedere
alla vendita del medesimo all'
asta pubblica. Il gregge ricavato, da
dotto la specie, sarà consegnato
al proprietario.

Se nell' atto di Deplin.

Se nell' atto di

Art. 99. 100

Art. 72. 73.

~~Art. 99 100~~

~~Art. 92 93~~

Capo XIV

Capo XII

Art. ~~101~~
In questa e nelle provincie e
Debbono per e

Art. 74
In questa e Dentino
nelle provincie e Dentino

Debbono per e per i medesimi
provisti di speciale licenza e
lasciate dall' autorità locale di
pubblica sicurezza

Art. 102

Soppresso

Art. 103

Art. 75. Dentino

Art. 104

Art. 76

Chi non autorizzato viene colto
a mendicare sarà tradotta nell'
l' autorità locale di pubblica
sicurezza, la quale lo rimetterà
a disposizione dell' autorità giu-
diziaria per l' opportuno proce-
dimento.

Capo ~~XIII~~ XV

Capo XIII

Art. 105. 106. 107. 104. 109

Art. 77 78. 79. 80. 81.

Capo XVI

Capo XIV

Art. 110. 111. 112

Dentino interpretazione

Art. 82. 83. 84

Art. 113.

Art. 85.

Egli è e

Egli è e Dentino

- 1°
- 2°
- 3°

1° Dentino

2° Dentino

3° D. obbedire alle prescrizioni
dell' autorità di pubblica sicurezza
e non comparire in un dato luogo,
e non usare in determinate ore

~~Art. 93.~~

~~Se l'individuo~~

Se l'individuo

faciano considerati

Art. 94. 95. 96. 97

Art. 98.

~~Art. 99.~~

Art. 66.

Se la denuncia è appoggiata a
sufficienti indizi, o se tratta della
notorietà di cui nell'ultimo ali-
nea dell'precedente articolo
precedente, ovvero altrimenti ap-
pariva sospetto il processo il
Giudice procederà e risultandogli
giustificata l'accusa ed il sospetto
farà compiere le indagini a se
il denunciato, lo ammonirà for-
malmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo e due
faciano considerati inoltre

Art. 67. 68. 69. 70.

~~Art. 71.~~

Art. 71.

~~del~~

della notte della propria abitazio-
ne, di non portare armi proprie
o improprie, di non frequentare
determinate persone, ed altre
simil' norme.

Art. 114. 115. 116.

Art. 86. 87. 88

Capo XVII.

Venzian

Capo XV

Andree in Venezia

Art. 117. 118. 119. 120.

Art. 89. 90. 91. 92.

Venzian

Art. 121.

Art. 93.

Dopo le ore undici di notte
è proibita se il rimanente una
nel di un'ora speciale

Art. 94

È vietato richiamare concorso
di gente e mettere in moto l'au-
torità e la forza pubblica, simu-
lando disastri non esistenti, abu-
sando di campane tamburi e altri
strumenti rumorosi o di qualunque
altro mezzo atto ad eccitare ap-
preensione nel pubblico.

Art. 122. 123. 124. 125. 126.
127. 128. 129. 130.

Art. 95. 96. 97. 98. 99.
100. 101. 102. 103.

Capo XVIII

Capo XVI Venetia

Art. 131. 132

Art. 104. 105.

Venzian

Capo XIX

Capo XVII

Art. 133

Art. 106

L'escursione in
Eja è

L'escursione in Venezia

Eja è ugualmente concessa
alle guardie di pubblica sicurezza
alle guardie municipal' comprese

e forestali, che perciò
rimangono anche qualità
di agenti di pubblica
sicurezza.

Art. 134

Art. 107

Con appositi regolamenti del
ministro dell'interno, approvate
con decreto reale verrà determinata
la forma, l'armamento e la disciplina
della guardia di pubblica sicurezza

Art. 135. 136. 137. 138. 139

Art. 108. 109. 110. 111. 112.

Titolo II

Delle pene

Capo unico

Art. 140.

Le contravvenzioni e

La recidiva e

Art. 141. 142. 143. 144

Titolo II

Delle pene

Capo unico

Art. 113.

Le contravvenzioni e i delitti

La recidiva postea eferre
punite anche col carcere

Art. 114. ~~114~~

Sono punite con pene di
polizia o col carcere estensibile
a tre mesi le contravvenzioni agli
articol.

Art. 115.

Sono punite colla pena del carcere
non minore di tre mesi le contrav-
venzioni agli art.

Titolo III

Capo unico

Titolo III

Capo unico

Delitto infamante

Art. 145. 146. 147.

Art. 116. 117. 118.

Poste

Titolo IV

Disposizioni finali e Transitoria

Art. 119

La legge 19. gennaio 1859 sulla pubblica sicurezza ceperia è in vigore tanto nella vecchia quanto nelle nuove provincie del Regno.

Continuerà ad essere abrogato nelle provincie napoletane il Decreto 10. febbrajo 1859 relativo alla sepoltura dei suicidi e degli impenitenti.

È pure abrogata la parte prima del regolamento di polizia 22. febbrajo 1859 in vigore nella provincia toscana. Continuerà però ad aver nella medesima forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20. Giugno 1853. in tutte le parti nella quali ^{non} è contrario a questa legge.

Art. 120

rimane sospesa l'applicazione del capo XI Tit. I nella provincia napoletana

Art. 121.

nella provincia medesima i camorristi continueranno ad essere annoverati tra le persone sospette e quindi ~~sono~~ soggetti alle prescrizioni di questa legge.

Art. 122.

Il Governo del Re mediante reali decreti coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza uniformandoli a questa legge ed alla relativa tabella, mantenendo però l'attuale ordinamento per le Città e Città di stipendi.

Art. 123.

Verrà pubblicata nella Gazzetta il capo III Tit VII Libro II del Codice penale italiano e il Governo del Re provvederà mediante regio decreto all'applicazione della pena da detto Codice sancita.

Art. 124.

È provvisoriamente mantenuto in vigore il Re regio Decreto 16 Gennaio 1860 in quella parte che riflette il diritto della giustizia di pubblica sicurezza alla pensione di riposo e l'ammontare della medesima.

17.

La legge 18. novembre manca di
prescrizioni relative alle fabbriche, depositi
di polvere, munizioni e di altre materie
facili ad esplosione. A ciò si provveduto
col' inserire nel progetto della Giunta
l'art. 43 dello schema presentato
dall'ex ministro Minghetti.

18.

La soppressione dell'alinea dell'
art. 86. e dell'intero articolo 87. venne
già imitata dal disegno di legge ora
in corso. Ed è proprio dell'opera l'Autore
i motivi che si leggono nella relazione
ministeriale. « La 2ª parte dell'articolo 86.
« e l'art. 87, che impongono al Governo l'
« obbligo di istituire in sufficiente numero
« case di lavoro, e indicare la competenza
« propria dei ricoverati, furono oziandis
« tolli, perché non dee stabilirsi obbligo
« un formale quasi incidentalmente, prima
« di potersi stanziare in bilanci le
« somme corrispondenti, e perché questa
« materia più aveva stretta attinenza alle
« attribuzioni comunali e provinciali. »

Art. 57. del P. 750

Art. 86. 87. Della L.
6057 del P.

Se la ragione già sotto si tollera
le parole senza formalità d'atto.

La soppressione pure de' alinea
scorta dei carabinieri non sembrando necessaria
potend. il denunciato compiere detto

Art. 93. della legge
presente del Progetto

non è citazione.

Si abolirono ~~finalmente~~ da allora quella
avvertendolo che ove vegano nuovi sospetti
contro di lui, incorrerà senz'altro nella
pena amminata dalle leggi, perché la
medesima importanza una flagrante violazione
dei principi fondamentali della giustizia,
depo perute unicamente i re consinti
e non i semplici sospetti.

20.

La ~~buona~~ ~~lucida~~ ~~appena~~ ~~al~~ ~~giusto~~
del momento, questo segno visibile
dell'uccisione legale, quest'aperta
manifestazione dell'eterna miseria sembra
una tappa duna misera, non informata
a quel delicato sentire di cristiana
invidia che inspira a velare le umane
misere. Onde constatare l'ottenuta autorizzazione
basta quella speciale licenza della
quale debbon essere provisti.

21.

Le modificazioni portate al di sotto
articolo furono ~~rimane~~ richieste
dalla necessità di non riferire coll'
art. 142 del Cod. per il quale punisce
chiunque va medicando senz'ordine
autorizzato, ancorché non sia salido
al lavoro. Questa distinzione ne sono state
preparate ~~torano di~~ ~~relazione~~ ~~penale~~

~~La legge di pubblica sicurezza riguarda
atto persona sospette o sospetti quindi
alla scissione di prevenzione dalla legge
trasciata i comunisti.~~

Art. 101. 102. Della Legge
76 del Progetto

Art. 104. Della Legge
76 del Progetto

Art. 105. Della Legge
76 del Progetto

Sembra meno conveniente
di rivestire della qualita
di agenti di pubblica sicurezza
cantonieri. Secondo il concetto della Giunta
questi agenti debbono esser di tanto elevati
e apparir quasi una magistratura armata,
special qualita si dovera quindi richiedere
in loro, che non puo supporre si richieggano
principalmente in modo assoluto
nei cantonieri, per quali sara sempre
un titolo di preferenza l'attitudine
a recitare le ~~in~~ strade e rifare le
carte.

Se poi si negi loro la qualita
di agenti di pubblica sicurezza, si
ritiene che per la specialita del
loro servizio ~~incapace~~ protetto in aperta
campagna erano e sara a sorpresa
i ladri di campagna e quindi si fecero
di loro speciale menzione allorché si ragiona
di coloro che possono denunziare di persona
sospetti per furti di campagne, per paroloni
abusivi.

20.

Per la ragione gia detta si tolsero
la parola senza formalita di essi, sostituendosi
quella summarariamente onde spiegare la
natura del procepo da intentarsi.

Si suppone quasi le altre parole
scritte da carabinieri non sembrando
necessaria potendo il denunciante comparire
dietro avviso o citazione.

Si abolirono da ultimo quest'
altra = avvertendole che ora ingano
nuovi sospetti contro di lui incenerire
senza altra nella pena comminata
della legge = giacché la medesima
importava una flagrante violazione
dei principi fondamentali della
giustizia; dopo parecchie unicamente
i re comminti a non i semplici sospetti.

Onde il denunciante, in un
per il sospetto di parole abusive
non poteva senza garanzia veruna
venire spogliato del suo onore e ridotto
sempre finto all' indigenza, si volle
che il giudice procedesse alla legale
constatazione delle circostanze che stabiliscono
la fondatezza presuntiva del parole
abusive, in di lui contraddittorio. E
liccome il precetto del giudice spes-
simo usava d'ambagi si volle che la
riduzione dei capi di trattamento fosse
specificata nella ~~sentenza~~ una ordinanza.

Nell' ultimo capoverso si tolsero
le parole come tal premit, giacché
in queste casi la legge puntevole
che infliggeva una vera pena, applica
semplice minimo di prevenzione.

20
Paro troppo dura la pena e
disproporzionata alla contravvenzione ad un
precetto, di spegna cioè il presso ricomato
dalla società all' aiuto infantile ed
alla congregazione di carità. Trattandosi

Art. 96 della legge
71 del progetto.

14/ di vera misura di prevenzione, lo scopo si raggiunge colla vendita del bestiame. Questa misura importa d'altresì anche una penalità indiretta, il danno del sequestro, la spesa ~~della custodia~~ dell'atto, il prezzo ricavato probabilmente minore del valore del bestiame.

21.

La lettera espressa al petto del mendicante, questa segna visibile dell'accettazione legale, quest'aperta manifestazione dell'altre miseria sembra una troppo dura misura, non informata a quel delicato sentire di cristiana civiltà che insinua di velare la umana sventura. Onde costatare l'ottenuta autorizzazione basta quella speciale licenza della quale debbono essere provvisti i mendicanti.

22.

Le modificazioni portate al di contro articolo furono richieste dalla necessità di armonizzarlo coll'art. 1442. del Cod. pen. italiano e coll'art. 196. del regolamento toscano di polizia punitiva, i quali puniscono chiunque va mendicando senz'essere autorizzato, ancorché non sia valido al lavoro.

23.

Chiara apparisce la ragione che determini queste modificazioni senza che occorra di spendersi attorno di troppo parole.

Art. 101. 102. della legge
76. del progetto

Art. 104. della legge
76. del progetto

Art. 119. della l.
76. del p.

Ad eliminare l'arbitrio in
modificare l'art. 121 della legge.

Un'altra se ne aggiunga tolta
dal progetto Minghetti (1) e del regolamento
terzo di polizia punitiva (a) il (1) art. 98.
qual pare molto opportuna a prevenire (2) art. 25:
rei disegni e fini malvagie.

25.

Art. 134 della legge
107.124 del P.

La Giunta, uniformandosi alla giurisprudenza
della Camera, credeva che: diritto alla
pensione di riposo dovrebbe essere regolato
per legge, giacché questa materia sfugge
la competenza del potere esecutivo.

Senonché il regolamento in accezione
l'art. 134 della legge venne approvato
col R. Decreto 16 Gennaio 1860 a regola
precisamente il diritto alla pensione di
riposi della Guardia di pubblica sicurezza
e il rispettivo ammontare, negli art. 14
e seguenti. La validità della stessa
non è più contestata in quanto il potere
esecutivo aveva ricevuto un'espressa delegazione
della legge. Ma siccome questa legge si
rivede nella sua sostanza nella sua forma
e nella sua utenza, pare perciò non
opportuno di continuare questa delegazione
al Governo del Re, lasciando per provvisoriamente
sistere detta regolamentari disposizioni
in forza di un articolo transitorio. E
giacché ora in vista dei pensieri desiderati
della Commissione la presentazione di una
legge sul personale e sull'organizzazione
della forza di pubblica sicurezza,
egli è nella stessa da rinverire occasione
sotto il regolamento della parte determinare le pensioni di riposo.

26.

La parte generale della legge 19. gembre 1859 è quella che suscita maggiormente il fianco alla critica. Diremo anche noi colla relazione che precede il progetto Minghetti. /1/

Art. 121. 122. 123. 124. della legge
113. 114. 115. del progetto.

111 pag. 5.

«Anche la parte penale voleva essere temperata e coordinata col Codice. Non poteva, per cagion d'esempio, menarsi buono che al giudice di mandamento fossero date in questa legge assai più larghe prerogative di quel che il Codice gli attribuisce, e similmente rispetto alle pene, come può vedersi nei seguenti esempi.
« Il detentore di prodotti campestri, qual che ne sia il prezzo, sospetto di averli furati e che non sappia indicarne la provenienza, può, colla legge 15 novembre 1859, essere condannato a tre anni di carcere, mentre il Codice penale, in caso simigliante, quando v'ha la prova del furto, e questo non oltrepassi un certo valore, lo punisce con semplici pene di polizia o con un solo mese di carcere. (Art. 625.)

«Similmente havvi discrepanza assoluta fra le pene dal Codice comminate ai paltonieri e mendicanti e quelle stabilite dalla legge della quale parliamo. Mentre il primo punisce il mendicante valido ed abituale con una pena che non può trapassare sei mesi di carcere, la seconda invece minaccia la pena non minore di mesi tre, ma estendibile a tre anni a colui che, privo di ogni mezzo di fortuna, reso incapace al lavoro, o per infermità, o perchè provelto, che non abbia parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, mendichi fuori del proprio comune. E una sì grave pena gli è parimenti minacciata, nel caso ch'egli cedesse ad un altro la lastra per la quale gli era data facoltà di mendicare dentro al proprio comune.

«Così una persona che trasporti mobiglia, biancheria o argenteria dopo il tramonto del sole, da una casa all'altra, senza poter dare di sé buona contezza, o senza essere accompagnato da persona conosciuta e responsabile, può tirarsi addosso tre anni di carcere.»

~~La natura delle pene penali.
si affatto a mitigare le pene, e coordinarle
col Codice penale, a stabilir la proporzione
tra le trasgressioni e le pene~~

27.

Art. 119. 120. 121. 122.
123. 124. del progetto.

1/20

107

La vostra Commissione
quindi si affrettò a mitigare
la pena e coordinarla col Codice
penale, e stabilir la proporzione
tra la trasgressione e la pena.

25.

Art. 119. 120. 121. 122 del P.

Scendiamo da ultimo a rendere ragione della Disposizione finale: transitoria.

L'abrogazione del Decreto 11.
9/26 relativo alla sepoltura dei
suicidi e degli impenitenti, vigente nelle
provincia napoletana è contenuta nella legge
di nuova pubblica pubblicata col
1 otto Gennaio 1861. (1) siccome già si
accennammo. Ma siccome colla pubblicazione
di questa quella legge verrebbe a
cessare ed è chiaro che riacrebbe
vita quell'Decreto ~~esistente~~, e non
che la nuova legge non continuasse a colpirla
di morte.

1/1 Art. 80.

1/odiso

L'abrogazione della parte prima
del regolamento toscano di polizia
del 22. 9/26 è legittima conseguenza
dell'applicazione di questa legge.
Ma non può dirsi lo stesso di quel
regolamento di polizia punitiva il
quale fa parte integrante di quel sistema
penale il quale perciò si troverebbe
monco e claudicante se si ne abrogasse
tanta parte. Dov' quindi rimanere in
vigore in quanto alla legge attuale non
sia contrario. #

La minoranza della
giunta propone che questo
regolamento (sempre tolto al
esame e riveduto, obser-
vando che in capo non
venute alcune disposizioni
non conformi ~~al~~ al pro-
gesso de tempi e al regime
debe che il governo (che
da maggioranza, non contestar-
do la giustizia della fatta
operazioni, considerò che
questo esame avrebbe publunga-
to di molto il suo già lungo
lavoro, che le dette regolamenti in-
tene di una disposizione la qual
rispetto la polizia preventiva,
ne contiene ~~una~~ una parte di
quella che in tutte le sudane
legislazioni forma il subietto del
Codice penale; non oper quindi in
la pena per tal legge, tanto più
che il disegno del nuovo Codice penale (che
non era stato presentato all'altro ramo del Parlamento

La legge di pubblica sicurezza napoletana
sopra gli effetti del capo VIII. Art. 7
della legge 19 g. mbre 46. è attiva ai

Uditi di compagno ed al passolo
abusivo. lasciando provvisoriamente in
vigore le disposizioni e le leggi intorno
ai fatti competenti ed ai pericoli. Così
opinavo quella consultata e venisse
quel Sargenteamento giacché in quelle
Sprovincia i paesi son quasi tutti

abusivi, mentre per antica consuetudine e nella ~~stessa~~ tollerata il passolo nei fondi
aperti, in alcune stagioni dell'anno cioè dopo le raccolte.

Non operando tutte queste apparenze
immutate le condizioni di quelle
Sprovincia sembrò conveniente di lasciar
sistere quelle transitorie disposizioni.

ed nel mentre, colli attuali disegni
di legge, si provveda al coordinamento
del personale e degli agenti stipendi
degli Ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza in quella Sprovincia, onde unire
l'uniformità in tutte le parti del
paese, è riconoscibile la necessità di non conservare l'attuale
particolare. Diversamente per la popolazione

Lib. 9. articolo, che è rispondente ed equitativa
che in tali particolari condizioni, alla sua divisione in dodici popolazioni quar-
telle ed in alcune l'interesse di ~~stessa~~ terzi, perche l'opera degli Ufficiali
ed agenti officiosi abbisogna all'esi-
del concorso dei ~~Ufficiali~~ paltori

Finalmente la pubblica necessità
di pubblica e nelle stazioni di legge
di lib. 7. lib. 2 del sud per talmente
è rende manifesto. Anche quella legge
fondi non colpiscono gli agenti di
pubblica, onde che la parte dell'attuale
legge rimarrebbe colli senza applicazione.

Dippiù, Diversi operando la scala generale
è riconoscibile la necessità di operare il
raggiungimento delle parti.

VI

Giunt alla fine del nostro lavoro
ci fuciamo a rivolgere sulla ~~stessa~~ ansia

l'altre parti.

Qual parte schifosa
sia la camorra e come
di delitti e trucidazioni feconda
noi certo non ignorate.

Signori! annoverar quindi: camorristi
tra le persone sospette, sottoporli
quindi alla misura preventiva di
questa legge tracciata, sembra è ad
certe opere saggio e civile.

La minoranza della votata commissione,
seguendo l'esempio della legge tenenza
napolitana, volea inserire i camorristi
tra le persone sospette indicate dall'
art. 77 del progetto. Ma la maggioranza
operò che da questa legge andava
mossa la più gran parte delle italiane
provincie. Che il contemperar quindi
la camorra nella parte generale della
legge era un apporre che il male
poteva estendersi alla parte sana, creata
sufficiente una particolare disposizione
per la provincia napoletana.

Finalmente la necessità di
pubblicare nella Toscana il capo
3. tit. 7. libro 2. del Cod. pen. italiano
ci rende manifesto che quella legge
penale non colpisce l'ozio e il vagabondaggio,
onde che altrimenti parte dell'attuale
legge rimarrebbe colà senz' applicazione.
Bisogna; doverci spende la scala
penale si risolve la necessità di
operare il ragguglio della pena.

VI

Prima di por termine a questa
breve relazione dobbiamo farci inferire
di una discussione non senza importanza

che si agita in seno della Giunta
come lo operava il ministro
Minghetti nella sua relazione (1)

(1) pag. 7

- per la grande estensione del regno egli è pur troppo
- facile che i tristi e i malfattori trovino mezzo di sfuggire all'
- azione della giustizia. A porre modo quindi a questo pericolo,
- ed a fornire lumi alla investigazione dei reati e dei loro autori,
- si è creduto d'istituire presso il Ministero dell'interno un uf-
- ficio, nel quale con celerità si raccolgano da tutti i punti dello
- Stato i dati e le indicazioni che interessano la giustizia pe-
- nale, e dal quale si trasmettano con eguale celerità ad ogni
- tribunale le biografie, per così dire, delle persone arrestate,
- quando le medesime in qualsiasi punto dello Stato siano già
- state colpite dalla giustizia, onde si trovino registrate nelle
- rubriche di quell'ufficio centrale. (Articoli 17-19-197)

Un simile ufficio di archivio esiste
in Francia presso la prefettura di polizia,
e diede eccellenti risultati. Si registrano in:
tutte le querel e denunce provenienti tanto
dall'autorità giudiziaria, che dai privati
o dagli agenti di polizia, si pongono a riscontro
dei fatti criminosi dei quali ignorano gli
autori, con tutte le sentenze in materia penale
proferite in Francia. Appart. collezioni individuali,
classificate alfabeticamente, contengono debbono
la vita di tutti i condannati. La ricerca del
follietto non esige che qualche minuto.

"Tanta è la fedeltà che ispirano le notizie
che si possono trovare nella carta della prefettura

- che in ogni occasione vi si ricorre.
- Avvennero casi in cui persone alle quali
- si avea ben anco in animo di accordare
- decorazioni od impieghi si risentirono
- con precedenti criminosi. Così ancora
- vennero talvolta impediti progetti di
- matrimoni in condizioni agiate e civili,
- i quali erano appoggiati alle più soddisfacenti
- apparenze sociali. (2)

di accennammo di già come l'
istituzione di quest'archivio venne
proposta dalla Commissione
legislativa presso il Consiglio di Stato
la quale ne eliminò la convenienza
e l'utilità grandissima.

(2) Leggi sul ordina-
mento dei servizi di
pubblica sicurezza
in Francia - fascicolo
quinto.

22/ La minoranza della Giunta proponeva di sostituire alle disposizioni degli art. 131-132 della legge 104-108 del progetto quella che si legge negli art. 15-16-17-18-19 del progetto.
 Alinchetto 1/ mediante la quale si istituiva un archivio provinciale presso il Prefetto procedendosi convenientemente a persone ammonite e procedimenti in materia di polizia, e un centrale presso il Ministero dell'Interno riflettente i maggiori reati e i delinquenti più pericolosi.

La Giunta fu unanime nel riconoscere la necessità, convenienza ed utilità di questi archivi, specialmente di quello centrale presso il Ministero dell'Interno, ma fu discorde di parere sulla necessità di prescrivere la creazione per legge.

Propugnava questa necessità la minoranza si appoggiava sull'autorità della Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato da quale aveva proposte d'erezione degli archivi per legge 12/ non che in quella del Governo il quale ha fatto analoghe proposte. Trattandosi di obbligazioni diritte, rapporti efficienti, funzioni dipendenti da diversi dicasteri, e per necessità che medesimo non regolati da un precetto legislativo, non opportuno in tutte ogni istituzione unita - istituito avanti il quale ognuno è

Art. 15.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza devono trasmettere al prefetto la nota di tutte le persone denunciate all'autorità giudiziaria per essere sottoposte ad ammonizione od a procedimento in materia di polizia.

Art. 16.

I giudici di mandamento hanno obbligo di trasmettere al prefetto al termine d'ogni mese l'elenco delle ammonizioni, delle condanne e delle assolutorie da loro pronunziate in materia di pubblica sicurezza nel corso del mese, come pure la nota delle denunce sulle quali non siasi pronunziato entro il mese stesso.

Art. 17.

Tanto le autorità di sicurezza pubblica, quanto gli uffici del Pubblico Ministero presso i tribunali di circondario e le Corti d'appello, devono senza alcun indugio trasmettere direttamente al Ministero dell'Interno per ciò che loro spetta:

- 1° La notizia dei reati commessi;
- 2° L'elenco delle persone arrestate per reati e le informazioni sul conto loro;
- 3° La nota dei procedimenti in contumacia;
- 4° L'elenco di tutte le sentenze pronunziate in materia penale;
- 5° L'indicazione della liberazione dei detenuti.

Le autorità di pubblica sicurezza debbono altresì trasmettere le indicazioni sui cambiamenti di domicilio delle persone sottoposte a sorveglianza.

Art. 18.

È stabilito al Ministero dell'Interno un archivio centrale di pubblica sicurezza, nel quale le predette notizie saranno raccolte e registrate.

Art. 19.

Tanto i prefetti per le contravvenzioni, quanto il Ministero dell'Interno per i crimini e delitti, devono, a richiesta dell'autorità giudiziaria, trasmetterle senza indugio un sunto delle note che esistessero nel proprio archivio riguardo alla persona di cui si fa il processo.

12/ art. 21-22-23.
24-25.

costretto a pregare: se lo facessi
di istituirlo si abbandona al potere
esecutivo, ogni Ministro avrà a scelta
una di quelle spinte e direzioni
che crederà migliori; senonchè la mutabilità
dei ministri produrrebbe la confusione
e lo sconcerto. D'altronde i testi vicini
richiederanno l'iscrizione d'una qualche
spesa nel bilancio; e per quindi più logica
che i testi iscrizione sia la legittima
conseguenza d'una disposizione legislativa.

Ma la maggioranza operi che
a ~~per~~ conseguire questa fine bastarano
gli art. 131. 132. 104. 105 del progetto,
che i medesimi provvedano e che per
parte dei Giudici di Appello e
del Ministero Pubblico si trasmettano
alla autorità politiche le sentenze
di condanna, con somministrato al Ministero
dell'Interno gli elementi necessari a
comporre l'archivio centrale; e per ciò
in p.ª facoltà. tener inutile una disposizione
legislativa. far deper per i più in
esultamento al Ministero dell'Interno
perchè ogni per mano alla creazione
del medesimo.

VII

Quint' ora al fine del nostro
lavoro gettiamo sulle stespe
ano

19/29

quando intente.

June

La Giunta dopo l'emanazione ha
 fatto e taglia strisciò molte delle
 disposizioni della legge 18 g^{no} - 91
 tagli non cade perì sulla parte
 regolativa e vitali. I obblighi quelle minute
 prescrizioni le quali nel mentre ~~turnano~~ ^{turnano}
 gravose e vessatorie a una grande quantità
 d'onesti cittadini non ~~proprio~~ ^{proprio} alcuna
 garanzia di pubblica sicurezza e
 alcuna ne ~~efficienza~~ ^{efficienza} ella sia e mila
 doppi superata dalla ~~noia~~ ^{noia} e dai ~~fattori~~
~~che ~~assorbiscono~~~~ ^{irregolarità} questa disposizione inoltre son
 esse perì tutte cadute in disuetudine.
 E questo invece una seria gravissima
 che scalfia il fondamento della legge;
 il rispetto cioè dei cittadini. E afferma
 che la legge esse devono ~~però~~
~~essere~~ ^{essere} e fedelmente ~~esecrate~~ ^{esecrate} se a
 tutto si applica, calza specialmente
 a quella di pubblica sicurezza che
 per tutto ciò che riflette l'efficienza
 totale della persona e della proprietà,
 darà un conveniente raggio d'azione
 alla polizia preventiva; ne accrebbe ogni
 mezzo, studiando sempre di temperarla
 colla legalità e di condurla in principi
 sanciti nello statuto e esplicati nelle
 leggi organiche

Il le. or, per lo appunto non è perfetto;
 a tal fine si richiedeva maggior fermezza
 di tempo e di studi; la Giunta si limitò
 a provvedere alle sue più urgenti onde
 non differiva al bene coll'attendere il meglio
 Spera che il suo lavoro verrà da
 voi accettato, siccome di già lo fu dal ministero.

Carlo Agostino Pelatone

Deputato è convinto che gli uffiziali
e gli agenti di pubblica sicurezza
liberati in total guisa da una lunga
serie di operazioni minute, ripetute e
inutili potranno essere efficacemente
la loro inesperienza ad agire più nemici
della proprietà e della personale sicurezza.

Deputato è convinto che la cosa sarà
raggiunta se si prenderanno decisamente
in opera i mezzi di cui la legge
norma la pubblica sicurezza, e specialmente
la vera e propria attività della sorveglianza
speciale della polizia sui coloro
che dei delinquenti si sono condannati.

Una buona esperienza insegna che
difficilmente i ladri, emendati nei luoghi
di pena, non operando ancora generalizzato
il sistema penitenziario, colla separazione
dei delinquenti, coll'organizzazione del
lavoro, i luoghi di pena e di detenzione
preventiva diventano centri di infezione
nei quali si ~~vera~~ combinano nuove
ribalderie, e cattivi istintivamente respinti.

È quindi ~~stato~~ necessario il sorvegliare
strettamente questi liberati, i quali
per soggetti ~~alle~~ sorveglianza speciale
della polizia in forza di condanna dell'
autorità giudiziaria, più condannati
a pena criminale per rapine, estorsioni,

rapine, furti; i malfattori associati in
bande gli spioni; vagabondi; la cosa
più sia anche più efficacemente
raggiunta ove si riorganizzi il personale, che fugga inglese
i committenti il sistema di sorveglianza
localizzando, restringendolo a determinate
zone determinate

111 Cod. pen. art. 45-46

439

26/

141

Il vostro lavoro, ben che
sappiamo non è perfetto.
e tal fine si richiedeva
maggior larghezza di tempo
e di studi; la Giunta si limita a
provvedere alle cose più urgenti, onde
non differir il ben volti attendere
il meglio.

Castagnola, Palatona

N. 957-A



*Sentito il Consiglio dei Ministri,
Abbiamo Decretato e Decretiamo:*

*Il Presidente dello stesso Consiglio, Nostro
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'In-
terno, è incaricato di presentare al Parlamento il
unito Progetto di Legge sulla pubblicazione nelle
Province Toscane della Legge 13 novembre 1854
sulla pubblica Sicurezza, di svolgerne i motivi,
e di sostenerne la discussione.*

*Al predetto Nostro Ministro dell'Interno è
affidata l'esecuzione del presente Decreto.*

Dato in Torino, addì 22 dicembre 1861.

Vittorio Emanuele

Luigi